

Comune di Cingoli

BALCONE DELLE MARCHE

ORD. 192 /2019

Cingoli, li 23/12/2019

IL SINDACO

- VISTO che si è consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività di fine anno, di fare esplodere artifici pirotecnici di ogni categoria, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero privati ma di diretta connessione con quelli pubblici determinando una lesione del diritto alla quiete delle persone e degli animali, mettendo in pericolo, altresì, l'incolumità delle persone e la protezione dei beni pubblici e privati;
- TENUTO CONTO che le deflagrazioni e il rumore intenso nonché il fumo generato dalle esplosioni generano nei soggetti più fragili e negli animali fenomeni di forte stress, disorientamento e panico oltre che in generale possibili danni, diretti e indiretti, a chi ne venga fortuitamente colpito, sicché appare urgente assicurare l'esercizio dei diritti e delle libertà dei cittadini, oltreché tutelare la loro incolumità;
- VALUTATO che l'attuale condizione di zona posta all'interno del cratere sismico, a seguito del terremoto del 2016, impone la limitazione delle deflagrazioni, al fine di non determinare una minorata difesa nell'ipotesi del possibile verificarsi di nuovi eventi;
- VALUTATO che a norma dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 è demandata ai Comuni la responsabilità della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- RITENUTO che tali esplosioni possono determinare incendi provocati da articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano prodotti da razzi che possono colpire beni privati nonché investire cassonetti, e, in generale, danneggiare gli arredi pubblici;
- VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S. - R.d. 18 giugno 1931, n.773 in forza del quale "*Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. **E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.***";
- VISTI gli artt. 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), art.674 (Getto pericoloso di cose) e 679 (Omessa denuncia di materie esplodenti) e art.703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del codice penale nonché la legge 689/1981;

Comune di Cingoli

BALCONE DELLE MARCHE

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 58 del 4 aprile 2010 e le successive modifiche apportate con D.Lgs n.176 del 25.09.2012, in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'ammissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità e l'urgenza di regolamentare l'impiego dei prodotti pirotecnici per i giorni dal 29 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose, di disturbo alla quiete pubblica, per prevenire anche le situazioni di allarme nei cittadini, anche al fine di dissuadere, vietare e reprimere tali comportamenti lesivi della sicurezza urbana;

ORDINA

- 1) **È fatto divieto di vendere in forma ambulante, di cedere a minori degli anni 18, ovvero di esplodere in luoghi pubblici o aperti al pubblico** ovvero in luoghi privati ove, in tale ultimo caso, possano procurare ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici, **dal 29 dicembre 2019** e fino al **6 gennaio 2020, i fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria IV[^] e V[^], ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie.**
- 2) **E' vietato esplodere colpi di arma da fuoco di qualunque tipo dalle ore 17 del 31 dicembre 2019 alle ore 7 del 1 gennaio 2020.**

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca ipotesi di reato, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500.00.

I trasgressori saranno, inoltre, deferiti all'Autorità Giudiziaria per la violazione degli articoli 650 e 703 del codice penale e art.17, co. 2 del T.U.L.P.S..

Comune di Cingoli

BALCONE DELLE MARCHE

DISPONE

che, alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e inserita sul sito internet del Comune di Cingoli e che copia del presente atto sia trasmessa alla Questura di Macerata, al Comando Stazione Carabinieri di Cingoli, affinché gli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza nonché quelli della polizia locale possano portare ad esecuzione il provvedimento in parola. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorrere al TAR della Marche entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ai sensi del D.Lvo. 104/2010.

Il Sindaco

